



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

La mamma che gettò la figlia in un bidone dei rifiuti potrebbe essere scarcerata

Autore: Antonio Ciotola | 22/03/2016



La cassazione accoglie parzialmente il ricorso della donna già condannata in primo grado per omicidio e occultamento di cadavere della figlia neonata: la riforma impone di motivare sulle misure meno afflittive della custodia cautelare in carcere

Con una decisione **[1]** che di certo farà discutere, la Corte di Cassazione ha annullato, l'ordinanza di **custodia cautelare in carcere** nei confronti di una donna che, secondo l'accusa, nel novembre del 2014, dopo aver dato alla luce una bimba, l'abbandonava in un **caissonetto per i rifiuti** rinchiusa in una borsa, provocandone la **morte per asfissia**.

Riprendendo gli stessi principi di diritto già sanciti in altre pronunce, in buona sostanza, la Suprema Corte ha specificato che, relativamente alla custodia cautelare in carcere, sussiste per il giudice l'obbligo di motivare dettagliatamente e specificamente le ragioni per le quali ha ritenuto non adeguate le altre misure cautelari e, in particolare, quella degli **arresti domiciliari**.

Per comprendere il senso e la portata della decisione in parola dobbiamo fare alcune considerazioni preliminari. Il nostro codice di procedura penale prevede **diverse misure cautelari** personali: si va da quella meno grave del **divieto di espatrio** a quella massima della **custodia cautelare in carcere**, passando da quella degli **arresti domiciliari** e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (**il cd obbligo di firma**).

È inoltre previsto che - anche in considerazione del principio di non colpevolezza - la **misura cautelare** in concreto applicata debba essere **adeguata e proporzionata** al caso di specie. Per fare un esempio limite, che possa rendere l'idea dell'operatività dei principi di cui si parla, possiamo dire non sarebbe possibile applicare la misura cautelare in carcere (perché non adeguata e proporzionata al reato in contestazione) al marito che, durante una accesa discussione con la moglie, l'abbia colpita al volto con un pugno rompendole il naso.

Una recente riforma del codice di procedura penale **[2]** che, sostanzialmente, va a sancire specificamente un principio già elaborato dalla giurisprudenza, ha previsto che il giudice che intenda applicare, secondo il suo potere discrezionale, la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, debba chiarire specificamente ed in modo dettagliato, i motivi per i quali ritiene che le altre misure (in particolare quella degli arresti domiciliari) non siano idonee per quel caso specifico.

In buona sostanza, è previsto che quando il giudice ritiene, in forza del suo potere discrezionale, che l'imputato debba essere portato in **carcere** in regime di **custodia cautelare**, deve spiegare, in maniera coerente e logica, i motivi per i quali ritiene quella misura **l'unica adeguata** alla situazione specifica oggetto della sua attenzione.

Nel caso di cui si sta parlando, la corte di cassazione ha osservato che la misura più lieve (**gli arresti domiciliari**) è stata negata alla donna senza che siano state chiarite, in maniera adeguata sotto il profilo logico-giuridico, le ragioni della sua inadeguatezza, limitandosi il giudice (nella specie il tribunale per il riesame di Palermo) a fornire delle **spiegazioni astratte e generiche**, riprodotte in modo acritico delle disposizioni legislative.

Va comunque chiarito che la corte di cassazione non va a scalfire il **quadro indiziario** (non dice che gli elementi indiziari di responsabilità penale nei confronti della donna non sono sufficienti), né va a ridimensionare le **esigenze cautelari** (non dice che non c'è pericolo che la donna commetta altri reati) ma, soltanto che, da un punto di vista tecnico, il giudice non ha adeguatamente motivato e spiegato le ragioni della sua scelta di applicare la misura della custodia in carcere.

In altri termini, secondo questa pronuncia dei giudici della cassazione, **l'errore** che sarebbe stato commesso dal tribunale per il riesame di Palermo, consisterebbe in un **difetto di motivazione**, nel senso che, non sarebbero stati chiariti i motivi per i quali la donna non può essere posta agli arresti domiciliari invece che restare in carcere.

Cosa accadrà adesso?

Adesso accadrà che il tribunale del riesame di Palermo, al quale sono stati rinviati gli atti della procedura, dovrà compiere un nuovo esame della vicenda andando a specificare, secondo le indicazioni della decisione della cassazione e del precetto normativo, le ragioni che giustificano il permanere della **custodia cautelare in carcere**, sotto il profilo della **adeguatezza, concretezza ed attualità** del pericolo di reiterazione del reato, spiegando i motivi concreti (riferiti cioè al caso di specie) per cui sono inadeguati gli arresti domiciliari.

In buona sostanza, ad esempio, non è sufficiente dire che *“c'è il pericolo di reiterazione del reato perché la donna ha altri 3 figli minori”* ma devono essere specificati chiaramente i motivi per i quali, non solo sussiste il paventato pericolo, ma anche le ragioni per le quali il pericolo non è altrimenti evitabile se non con il carcere.

Note

[1] Cass. sent. n. 11600 del 18.03.2016. **[2]** La legge n. 47/2015 ha modificato anche l'articolo 274 cod.proc.pen. subordinando l'applicazione delle misure cautelari non solo alla concretezza del pericolo di reiterazione di delitti, tra gli altri, della stessa specie di quello per cui si procede, ma anche alla sua attualità, aggiungendo che: le situazioni di grave e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.